MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 2

Per essere ammessi ai particolari usi agevolati previsti dai punti 2), 3) e 4) della lettera l) della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, gli oli distillati indicati nella stessa lettera l) devono essere preventivamente adulterati con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze. Il Ministro per le finanze e', altresi', autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalita' per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.

Versione in vigore dal 27 gennaio 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-2/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it